

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA MEDIANTE CONTRASSEGNI
TELEMATICI
N° 01200339587391
N° 01200339587389

RUBRICA
N° 51/2021
RFI
Direzione Territoriale Produzione
ANCONA

CONTRATTO

F R A

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in seguito per brevità indicata anche come "RFI", – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'articolo 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. n. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale € 31.528.425.067,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma n. 758300, Partita Iva 01008081000 per la quale interviene nel presente atto il Signor Nicola D'Alessandro nato a Napoli il 30.05.1975 nella sua qualità di Direttore della Direzione Territoriale Produzione di Ancona, in virtù delle facoltà conferitegli con procura Rep. n° 58531 – Rogito 29861 del Dott. Nicola Atlante, Notaio di Roma

E

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Ente di Diritto Pubblico ai sensi della Legge 28/01/1994, n° 84, di seguito AdSP Mare Adriatico Centrale, in qualità di GCU, con sede legale in Ancona che in seguito per brevità sarà indicato come "GCU", rappresentato nel presente atto dal Sig. Rodolfo Giampieri, nato ad Ancona il 07.03.1954, codice fiscale GMPRLF54C07A271D nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e di cui si allega fotocopia della carta identità n° 3451849AA, rilasciata in data 04/01/2012 del comune di Ancona.

PREMESSO

- a) che Rete Ferroviaria Italiana, ai sensi dell'Atto di Concessione di cui al DM 138T del 31 ottobre 2000 è Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- b) che AdSP Mare Adriatico Centrale, è proprietaria dell'area/insediamento produttivo individuata/o al NCT/NCEU al foglio 2 mapp 1, foglio 7 mapp 1478, foglio 13 mapp 16, foglio 6 mapp 137 138, 139, foglio 164 mapp 46, foglio 11 mapp 1, foglio 14 mapp 1, ubicato in area portuale in zona porto mercantile di Ancona;
- c) che AdSP Mare Adriatico Centrale, allo scopo di effettuare operazioni logistiche connesse con il trasporto ferroviario di merceologia varia ha avanzato ad RFI richiesta per il mantenimento dell'allacciamento alla infrastruttura ferroviaria nazionale degli impianti ferroviari gestiti da AdSP Mare Adriatico Centrale di cui alla precedente lettera b);
- d) che le Disposizioni, istruzioni e clausole contrattuali per la costruzione e l'esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati (DICC) prevedono:
- all'articolo 31 la possibilità per i titolari del raccordo base e dei singoli raccordi particolari di nominare, con apposito mandato di rappresentanza, un Gestore Comprensoriale Unico (GCU) al quale affidare la gestione completa del sistema dei raccordi e dei rapporti con RFI, pur restando i raccordati medesimi obbligati in solido con il GCU per gli impegni contrattuali assunti con RFI,
 - che le Società, AdSP Mare Adriatico Centrale, e la Soc. Frittelli Maritime Group S.p.A, gestori di raccordi ferroviari allacciati

all'infrastruttura portuale, hanno nominato un GCU, avente i poteri e i requisiti previsti dalle DICC, nella figura dell'Autorità Portuale di Ancona, oggi AdSP Mare Adriatico Centrale giusto atto, redatto il .04.03.2021 registro repertorio N.1764/2021 presso la sede del GCU, dinanzi al dott. Matteo Paroli, in qualità di Ufficiale Rogante.

Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ferme le definizioni già date in epigrafe nell'ambito dell'individuazione dei soggetti contraenti, i termini con la iniziale maiuscola hanno nel presente accordo, salvo che non sia diversamente disposto, il significato qui di seguito indicato.

Attivazione del Raccordo: provvedimento formale di apertura all'esercizio del raccordo, successivo al collaudo dell'opera, all'emissione delle NER, al perfezionamento del FR, che segna, tra l'altro, il termine iniziale della decorrenza economica del contratto, emesso dalla struttura territoriale di RFI competente.

Contratto: si intende il presente accordo di Raccordo.

DICC: Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali per la costruzione e l'esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati.

Fascicolo del Raccordo (FR): raccolta contenente dati tecnici, disposizioni, prescrizioni e documenti di corredo relativi al raccordo e al suo esercizio secondo quanto riportato nelle presenti DICC comprese le NER, redatto dal GCU ed approvato da RFI, in coerenza con la normativa nazionale.

Gestore Comprensoriale Unico (GCU): in una zona industriale/commerciale, soggetto dotato del potere di rappresentare tutti i raccordati (raccordo base e particolari) presso RFI e di stipulare con questa un contratto unico, assumendone direttamente oneri e responsabilità.

Tale potere di rappresentanza deriva anche dall'acquisizione di deleghe dai proprietari o gestori dei raccordi base e particolari, atte a garantire gli adempimenti per:

- la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modifiche impiantistiche e tutto quanto attiene all'infrastruttura ferroviaria del raccordo;
- la natura economica e gestionale dei rapporti contrattuali con RFI.

Il GCU può assolvere, tra l'altro, la funzione di Organo di gestione.

Impianto Raccordato: l'impianto, di proprietà/gestione di soggetto diverso dal gestore dell'Infrastruttura, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale mediante il Raccordo.

Norme di Esercizio del Raccordo (NER): norme particolari per l'esercizio del raccordo, ed in particolare per l'inoltro dei convogli da e per l'Impianto Raccordato, redatte dal GCU ed approvate da RFI, in coerenza con la normativa nazionale ed inserite nel Fascicolo del Raccordo.

Organo di Gestione: impresa a cui è affidata dai singoli raccordati in un comprensorio industriale/commerciale l'effettuazione dei movimenti relativi al prelievo e alla consegna dei veicoli nei raccordi base e particolari. Non è consentito l'esercizio di nessuno dei raccordi presenti nel comprensorio in assenza di un unico Organo di gestione.

Raccordato: impresa titolare del raccordo allacciato. Di regola è il titolare

dell'attività commerciale o industriale svolta all'interno dello stabilimento raccordato, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile. Nelle zone industriali/commerciali può essere il GCU.

Raccordo: binari che si sviluppano dal deviatore di allacciamento all'infrastruttura ferroviaria fino all'interno dell'Impianto Raccordato. L'allacciamento avviene di regola in una stazione salvo nei casi di raccordi in linea.

Raccordo base: complesso delle infrastrutture ferroviarie di uso comune a tutti gli stabilimenti operanti in una zona industriale/commerciale.

Raccordo in linea: raccordo che si dirama dai binari di linea esternamente ai segnali di protezione delle stazioni.

Raccordi particolari: binari che, diramandosi dal raccordo base, raggiungono ogni singolo stabilimento della zona industriale/commerciale e che sono ad uso esclusivo del Raccordato.

Recinto ferroviario: perimetro entro il quale RFI esercita la propria attività industriale, coincidente o meno con la proprietà. Ai fini del presente Contratto, è indicato in colore rosso nella planimetria allegata.

Responsabile del procedimento: referente di RFI per la costruzione o modifica di un raccordo, cura tutti gli aspetti tecnici di competenza di RFI.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Le Premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

RFI, preso atto della richiesta avanzata dal GCU, consente allo stesso di effettuare la gestione operativa del sistema costituito dai raccordi base e particolari di cui alle premesse.

Il raccordo base e i singoli raccordi particolari sono indicati sulla planimetria che, bollata e firmata dalle Parti, si allega al presente Atto per formarne parte integrante e contestuale.

Articolo 3

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre da 01.01.2020, con validità sei anni e scadrà il 31.12.2025, fermo restando i casi di recesso o risoluzione previsti rispettivamente dagli articoli 19 e 26.

Ai fini dell'eventuale rinnovo del presente Contratto, il GCU deve formalizzare apposita richiesta a RFI almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale al fine di consentire alla stessa di valutare la persistente compatibilità del raccordo oggetto del presente Contratto con la rete e la stazione di riferimento, gli scenari infrastrutturali e di esercizio in termini di sicurezza e regolarità. RFI, ai sensi dell'art. 5 comma 2 delle DICC, nei sessanta giorni successivi alla richiesta di rinnovo comunicherà l'esito delle proprie valutazioni e le eventuali nuove condizioni di contratto. Ove il GCU non presenti richiesta di rinnovo nei termini suddetti, il Contratto si intenderà cessato alla naturale scadenza.

Articolo 4

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RACCORDO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il raccordo risulta costituito dai seguenti impianti, così convenzionalmente considerati:

1. Impianti di armamento.

Entro il recinto ferroviario di RFI gli impianti (definiti come "Nuova Darsena"),

distinti con la tinta rosso, sulla planimetria allegata e precisamente:

- n° 2 binari di Presa e consegna di lunghezza pari a: m 500 circa il II e m 740 circa il III ed armati con rotaie tipo 60UNI su traverse in C.A.P. e attacco “vossloch”;
- Deviatoio semplice 77a con manovra elettrica tipo 60U/170/0.12;
- n° 2 deviatoi semplici con manovra elettrica tipo 60U/250/0.12 e identificati in planimetria con i numeri 83b, 85a (rappresenta l’ultimo deviatoio in prossimità del cancello ferroviario);
- n° 1 deviatoio inglese doppio con manovra elettrica tipo 60U/170/0.12 Dp e identificato in planimetria con il numero 83a - 85b;
- tratti di binario di collegamento armati con rotaie tipo 60UNI su traverse in C.A.P. e attacco “vossloch” ed eccezione di brevi tratti su legno con attacco k.

Individuati con il colore nero invece sono rappresentati gli impianti e binari centralizzati della stazione di Ancona.

All’esterno del recinto ferroviario, sono presenti i seguenti impianti indicati con il colore verde e blu sulla planimetria allegata:

- Nell’ambito dell’intero raccordo sono posizionate le traverse limite di stazionamento nei punti regolamentari delle deviazioni formate dagli scambi e i paraurti di tipo F.S. posati alle estremità dei binari tronchi. Per le operazioni di presa e consegna dei materiali provenienti o diretti all’IFP viene specificato, nell’ambito del Fascio Nuova Darsena, quanto segue:

- N° 2 segnali bassi 261 e 263;
- Unità trasmetti chiave marca 89 sul cancello scorrevole motorizzato lato P.L. Via Mattei;
- Unità bloccabile con chiave marca 89 e annessa unità trasmetti chiave marca 70 in corrispondenza del deviatoio(901).
- Sono demarcati in arancione e ciano i tratti di binario che presentano curve <150m di raggio.

Il Fascio Nuova Darsena, lato Falconara, viene reso indipendente dall'asta a mare mediante la comunicazione a manovra elettrica 77a/b, l'accesso da e per i 2 binari di presa e consegna viene condotto tramite segnali bassi di manovra i quali una volta comandati impediscono la manovra della chiave 70 e del deviatoio 81 dalle rispettive unità bloccabili impedendo, rispettivamente, sia l'entrata o l'uscita dei rotabili dal porto, sia l'entrata o l'uscita dei mezzi d'opera magazzino I.S. –Squadra Ponti. Analogamente il prelievo della chiave 70 e la manovra del deviatoio 81 impedisce la formazione degli istradamenti verso i binari di stazione lato Falconara M.

L'impianto di raccordo risulta dotato dell' apposita chiusura con cancello, contraddistinto sulla planimetria con O1, che separa il recinto ferroviario dalla rimanente parte del raccordo e le cui modalità di apertura e chiusura sono regolate dalle NER.

Articolo 5

PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

Le Parti constatano e stabiliscono quanto segue:

sono di proprietà dall' AdSP Mare Adriatico Centrale . e gestiti in uso da RFI S.p.A. gli impianti colorati in rosso che ricadono all'interno dell'area evidenziata con velatura rosa nella planimetria allegata;

sono di proprietà di RFI S.p.A. gli impianti colorati in rosso che ricadono al di fuori dell'area evidenziata con velatura rosa nella planimetria allegata;

sono di proprietà di RFI S.p.A. gli impianti colorati in nero nella planimetria allegata;

l'area evidenziata con velatura rosa nella planimetria allegata è nel possesso dell' AdSP Mare Adriatico Centrale e utilizzata e gestita, per gli impianti descritti al primo capoverso, da RFI S.p.A. per tutta la durata del presente contratto;

sono di proprietà AdSP Mare Adriatico Centrale gli enti riferenti all'infrastruttura portuale ed evidenziati con colore verde nella planimetria allegata.

Articolo 6

FACOLTÀ DI RFI DI SERVIRSI DEL RACCORDO

RFI può utilizzare il Raccordo ricadente entro il Recinto Ferroviario, realizzato a spese del GCU, senza che questo possa pretendere compensi di sorta, a condizione che tale utilizzazione non impedisca il regolare svolgimento del servizio cui sono finalizzati gli impianti suddetti.

Articolo 7

ONERI E CORRISPETTIVI

In dipendenza del presente Atto, il GCU verserà a RFI i seguenti importi a titolo di rimborso dei costi sostenuti da RFI medesima::

A) Oneri per prestazioni e forniture erogate in maniera continuativa da RFI nel

corso del contratto:

- attività di vigilanza di cui all'articolo 13 (per ciascuna annualità):
a corpo € 2.438,22 (€ duemilaquattrocentotrentotto/22).

Trenta giorni prima della scadenza di ciascuna annualità RFI comunicherà eventuali variazioni dei suesposti importi fornendo le motivazioni che le hanno determinate.

B) Manutenzione straordinaria di cui all'articolo 12:

- gli importi sono definiti ogni qualvolta si presenti la necessità di eseguire tale manutenzione secondo quanto previsto allo stesso articolo 12.

C) I costi di ripristino area ed impianti RFI di cui all'articolo 18:

- gli importi saranno determinati alla cessazione del contratto sulla base delle attività da realizzare.

Articolo 8

MODALITÀ DI PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA

I pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di emissione della fattura da parte di RFI mediante bonifico bancario/postale sul c/c intestato a RFI, presso la banca Unicredit, avente le seguenti coordinate:

IBAN IT97 T 02008 05351 000500083560.

La fatturazione dei corrispettivi dovuti a RFI avverrà con le seguenti modalità e tempi:

- Oneri per prestazioni e forniture, erogate in maniera continuativa da RFI:
- il primo giorno di ciascun quadrimestre di validità del contratto per un valore corrispondente ad un terzo dell'importo, di cui all'articolo 7 lettera A), con gli aggiornamenti previsti dallo stesso articolo 7 lettera A); entro

il giorno 30 del secondo mese successivo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, RFI emetterà una eventuale fattura a conguaglio, derivante dalla differenza tra l'importo a consuntivo e l'importo complessivo fatturato in acconto; la comunicazione dell'importo a consuntivo sarà accompagnata dal dettaglio delle voci che lo compongono.

- Realizzazione a cura di RFI, dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 12, delle modifiche al raccordo di cui all'articolo 17 e di ripristino degli impianti di cui all'articolo 18:

secondo un piano di fatturazione che sarà concordato all'atto della definizione degli interventi in questione e che comunque dovrà prevedere l'integrale pagamento da parte del GCU di tutte le spese/oneri riconducibili alle attività prestate da RFI entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.

In caso di ritardo nei pagamenti il GCU è tenuto a corrispondere a RFI gli interessi di mora ai sensi dell'art.5 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Salvo quanto previsto al successivo articolo 15, eventuali sospensioni dell'esercizio riconducibili a volontà/responsabilità del GCU, ivi comprese le ipotesi declinate al successivo articolo 14, non comporteranno riduzioni o posticipi di pagamento delle somme dovute dal GCU in forza del presente Contratto.

Articolo 9

MOVIMENTI DA / PER IL RACCORDO

Le modalità per la movimentazione dei veicoli in arrivo e partenza per/dall'Impianto Raccordato fanno riferimento alla Disposizione 7/2008 ed

alle Prescrizioni di esercizio 213/2001 e 1099/2003 eventualmente modificate e/o integrate, per quanto applicabili, nonché a quanto indicato nelle NER.

RFI si riserva di modificare la stazione di arrivo/partenza dei veicoli da/per l'Impianto Raccordato per proprie esigenze di esercizio.

RFI si riserva la facoltà di modificare la stazione di appoggio dei veicoli.

Qualora la stazione di arrivo/partenza dei veicoli oppure di appoggio fosse trasformata in fermata e il GCU intendesse mantenere l'operatività del raccordo, lo stesso dovrà farsi carico degli interventi infrastrutturali e tecnologici nonché dei costi gestionali che ne deriverebbero.

La manovra dei veicoli all'interno dell'Impianto Raccordato sarà effettuata, di regola, a cura, responsabilità e spese del GCU, anche tramite imprese terze, nel rispetto delle norme che regolano ciascuna parte del movimento e le caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria utilizzata ai fini della sicurezza della circolazione dei treni.

Le movimentazioni dei veicoli tra i binari di stazione e i binari di presa e consegna all'interno dell'Impianto Raccordato devono essere effettuate, a spese del GCU, da un soggetto abilitato a svolgerle sull'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Articolo 10

FASCICOLO DEL RACCORDO

Il GCU, d'intesa con RFI, è tenuto a compilare e sottoporre al visto di RFI medesima, preliminarmente all'attivazione del Raccordo, il Fascicolo del Raccordo (FR), che si intenderà acquisito come parte integrante al presente Contratto, contenente almeno:

- le caratteristiche del Raccordo all'esterno del Recinto Ferroviario, ai sensi

dell'articolo 10 del D.M. 4572/1970;

- le NER, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 4572/1970, con le eventuali prescrizioni particolari in materia di:

- sagoma limite per il materiale rotabile e per il carico dei carri;
- franchi minimi fra detta sagoma e gli ostacoli esistenti in tutto il Raccordo, compresi quelli ubicati all'interno dell'Impianto Raccordato, ivi compresi i depositi di materiali, anche a carattere provvisorio, in prossimità del Raccordo in esercizio;
- veicoli circolanti per tracciati di binario con curve inferiori a m.150;
- la documentazione relativa alla comunicazione dei rischi specifici sui luoghi di lavoro, redatta, ciascuno per la propria parte, da RFI e dal GCU;
- l'elenco degli agenti abilitati.

Il FR deve essere redatto e aggiornato dal GCU in duplice copia. Una delle copie è consegnata a RFI, l'altra è tenuta a disposizione, presso l'Impianto Raccordato, per la consultazione degli operatori, nonché dei soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli.

Articolo 11

PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO

Al di fuori del Recinto Ferroviario, il GCU è tenuto, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, a proteggere e sorvegliare gli eventuali passaggi a livello e gli attraversamenti in genere di strade pubbliche o private quando queste siano intersecate dal Raccordo.

Articolo 12

MANUTENZIONE DEL RACCORDO

La manutenzione ordinaria, è costituita da quegli interventi periodici, di modesta entità, necessari per il mantenimento dello standard qualitativo richiesto dall'esercizio ferroviario (livellamento, sostituzione saltuaria delle traverse, ricambio materiale minuto, misure e verifiche, ecc.), mentre quella straordinaria comprende gli interventi necessari per il ripristino del suddetto standard (rifacimento o rinnovamento del binario, risanamento della massicciata, sostituzione o rinnovamento enti di piazzale, ecc.).

All'esterno del Recinto Ferroviario, la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del Raccordo è a cura e spese del GCU, fatta eccezione per i dispositivi connessi ai collegamenti di sicurezza, la cui manutenzione è a cura di RFI ma sempre a spese del GCU. All'interno del Recinto Ferroviario, la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del Raccordo è a cura di RFI, che si fa carico degli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria mentre competono al GCU gli oneri per la manutenzione straordinaria.

In casi particolari è data facoltà al GCU di effettuare interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di Raccordo posti entro il Recinto Ferroviario o in prossimità di binari di circolazione, a condizione che il GCU stesso chieda formalmente e preventivamente l'autorizzazione e concordi tali interventi con RFI, che impartirà le disposizioni connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Per i lavori di manutenzione, effettuati a cura del GCU, dovranno essere utilizzati, quando prescritto, materiali d'armamento omologati, nuovi o usati servibili, quest'ultimi certificati secondo le norme vigenti. Al termine dei lavori di manutenzione il GCU si farà rilasciare dalla ditta esecutrice apposita

dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente; tale dichiarazione dovrà essere consegnata in copia a RFI.

I costi per la manutenzione straordinaria effettuata a cura di RFI saranno, per singola voce, preliminarmente e motivatamente determinati ovvero assistiti dal criterio di determinazione degli stessi e comunicati al GCU per la relativa condivisione. Gli importi così determinati e condivisi dovranno essere corrisposti in anticipo dal GCU, ovvero integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.

Qualora l'esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti a cura del GCU fosse insoddisfacente, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per l'eliminazione delle anomalie riscontrate, il Contratto si riterrà risolto senza che il GCU possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.

Articolo 13

VIGILANZA DI RFI SULL'ESERCIZIO E SUGLI IMPIANTI DI RACCORDO

Fermo restando che, al fine di garantire il regolare esercizio, il GCU è tenuto ad assicurarsi che gli impianti costituenti il Raccordo conservino lo standard qualitativo richiesto dall'uso cui sono destinati, RFI effettuerà visite tecniche volte ad accertare che, per l'esercizio del Raccordo per la parte ubicata all'esterno del Recinto Ferroviario, vengano osservate le norme e le prescrizioni di cui all'articolo 21. Tali visite sono svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Delle visite suddette verrà redatto apposito verbale in duplice copia controfirmato dalle Parti.

Le eventuali anomalie o irregolarità riscontrate in sede di visita formeranno oggetto di specifica annotazione verbalizzata. RFI e GCU pianificheranno congiuntamente, in relazione alla tipologia delle anomalie riscontrate, la normalizzazione delle situazioni e delle eventuali irregolarità riscontrate. Il GCU darà comunicazione scritta a RFI dell'avvenuto ripristino degli impianti in ottemperanza a quanto convenuto.

Qualora le anomalie riscontrate assumano rilevanza tale da compromettere la sicurezza dell'esercizio, RFI assumerà le immediate determinazioni del caso, che potranno prevedere la sospensione immediata e/o temporanea dell'esercizio del Raccordo sino alla rimozione delle anomalie.

Articolo 14

SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO

RFI può sospendere l'esercizio del raccordo, senza che il GCU possa pretendere compensi di sorta:

- ove non sussistano più o non sia possibile accertare per causa del GCU le condizioni di sicurezza; tale evenienza sarà comunicata al GCU da RFI unitamente alla indicazione dei tempi massimi entro cui dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza;
- mancanza di traffico da almeno un anno;
- nei casi previsti dall'articolo 26, ove RFI non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 15

INTERRUZIONE NELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO

Qualora RFI per improcrastinabili interventi sulla infrastruttura debba procedere alla interruzione dell'esercizio del raccordo ne dovrà dare anticipata comunicazione al GCU.

L'esercizio del raccordo può inoltre essere interrotto per cause di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo:

- sciopero, serrata, o altre attività e/o agitazioni sindacali di carattere nazionale;
- guerra (anche se non dichiarata) o altre ostilità (incluse azioni di terrorismo, sabotaggio, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni ovvero altre agitazioni sociali);
- fenomeni naturali (inclusi fulmini, terremoti, maremoti, uragani, tempeste, incendi, smottamenti, frane, accumuli di neve, ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche, esondazioni e/o inondazioni);
- esplosioni, radiazioni e/o inquinamento non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata all'evento;
- adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità emessi per ragioni non dipendenti da cause imputabili alla Parte interessata all'evento;
- qualsivoglia evento straordinario non imputabile al comportamento di una delle Parti, che renda le prestazioni oggetto del contratto impossibili.

Al verificarsi di una delle suesposte evenienze, il GCU non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento od altro nei confronti di RFI stessa.

Articolo 16

MODIFICHE CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI

Ogni modifica al presente Contratto, da concordarsi tra le Parti, potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta, conformemente alle modalità di cui al successivo comma.

Qualsiasi comunicazione che ciascuna Parte effettuerà nei confronti dell'altra Parte ai sensi del presente Contratto dovrà essere trasmessa a mezzo di telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R o raccomandata a mano al domicilio delle Parti, così come indicato all'articolo 29.

Articolo 17

MODIFICA DEL RACCORDO

Per esigenze sopravvenute successivamente alla costruzione del raccordo, è facoltà di ciascuna delle Parti chiederne la modifica.

Le modifiche proposte dal GCU devono essere sottoposte all'approvazione di RFI e la loro realizzazione è a carico del GCU stesso.

RFI si riserva altresì il diritto di disporre la modifica degli impianti ubicati all'interno del recinto ferroviario, previa valutazione congiunta delle Parti riguardante l'entità e la consistenza delle modificazioni. All'occorrenza, le Parti concorderanno la ripartizione dei relativi oneri.

I costi degli interventi che dovessero essere effettuati da RFI ed a spese del GCU saranno, per singola voce, preliminarmente e motivatamente determinati, ovvero assistiti dal criterio di determinazione degli stessi, e comunicati al GCU per la relativa condivisione.

Gli importi così determinati e condivisi dovranno essere corrisposti in anticipo dal GCU, ovvero integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.

Ogni modifica realizzata, su iniziativa del GCU, agli impianti di raccordo ai sensi del presente articolo - prima di entrare in esercizio - deve essere sottoposta al preventivo collaudo di RFI.

Qualora l'esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti fosse insoddisfacente, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate, il Contratto si riterrà risolto senza che il GCU possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima. Nel caso che il GCU intenda concedere l'attraversamento dei propri binari (per esempio con condotte di gas, energia elettrica, liquidi in pressione e non, cavi di telecomunicazione etc.) deve acquisire il parere positivo di ammissibilità tecnica del progetto da parte di RFI, senza il quale non potrà autorizzare l'esecuzione dei lavori.

Il GCU deve apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie per adempimenti alle norme di legge o adeguamento al quadro normativo in materia di sicurezza emesso dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF). In tale contesto, ritardi e/o inadempienze comportano la risoluzione del contratto senza che il GCU possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI.

Il GCU deve provvedere ad installare dispositivi di video-sorveglianza che consentano di registrare quanto avviene in corrispondenza dei punti sensibili che possano interferire con la sicurezza dell'esercizio sull'infrastruttura gestita da RFI (zone di connessione, di affiancamento ecc.). Tali registrazioni dovranno essere visionabili agli incaricati di RFI, addetti ai controlli periodici di cui al articolo 13, nonché agli organi superiori preposti alla vigilanza e dovranno essere conservate per 7 (sette) giorni.

Articolo 18

RIPRISTINO DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI RFI AL TERMINE DEL CONTRATTO

Alla cessazione del Contratto, per scadenza del periodo di validità o per altre cause ed in mancanza del rinnovo dell'atto medesimo, le Parti, in contraddittorio, valuteranno i lavori di ripristino dell'area e degli impianti di RFI. Tali lavori, comprensivi delle attività di sorveglianza, saranno effettuati a spese del GCU secondo quanto previsto al precedente articolo 7, lett. C) ed eseguiti direttamente dalla stessa RFI, fatta salva la facoltà prevista all'articolo 21, comma 5, delle DICC, applicabile in analogia ai lavori oggetto del presente articolo. Nel caso in cui le Parti abbiano concordato l'esecuzione dei lavori a cura del GCU, se gli stessi non saranno conclusi entro il termine concordato, RFI provvederà ad effettuare i lavori in questione escutendo in tutto o in parte la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 23 all'uopo costituita dal GCU.

RFI si riserva, previo verbale in contraddittorio, la facoltà di acquisire, in tutto od in parte, gli impianti realizzati dal GCU all'interno del recinto ferroviario al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato in relazione all'anno di costruzione.

Articolo 19

RECESSO

È facoltà del GCU recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunque preavviso con un anticipo di almeno un anno dalla relativa comunicazione, trasmessa tramite pec.

In nessun caso il GCU avrà diritto a compensi di sorta, ne' potrà vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI fermi restando gli obblighi per il GCU di ripristino degli impianti ai sensi del

precedente art. 18 nonché del pagamento di tutti gli oneri maturati nel periodo di esecuzione del Contratto.

Articolo 20

CESSIONE

Il GCU non può cedere a terzi il presente contratto senza il consenso scritto di RFI, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Articolo 21

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN GENERE

Salvo espressa deroga, i rapporti derivanti dal presente Contratto si intendono subordinati alle norme contenute nelle “Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati” (DICC). Il GCU deve inoltre, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, osservare e fare osservare tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, prescrizioni in genere, nessuna esclusa, riguardanti gli impianti di Raccordo ed il suo esercizio.

In relazione alla natura del servizio ed alle condizioni ambientali in cui esso è svolto, il GCU ha l’obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti di carattere generale e speciale in materia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, sicurezza di terzi.

In base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 ed in considerazione delle informazioni scambiate reciprocamente, RFI ed il GCU dichiarano di essere a conoscenza dei possibili rischi per la sicurezza che possono interessare il personale tutto che opera in attività connesse all’esercizio del raccordo sia entro che fuori il recinto ferroviario.

Tutti gli interventi oggetto del presente Contratto che si svolgeranno in

prossimità o nell'ambito del Recinto Ferroviario di RFI dovranno essere condotti nel pieno rispetto anche della specifica normativa antinfortunistica vigente. Infine il GCU si impegna a mettere a disposizione del personale utilizzato per le attività previste dal presente Contratto e di quanti, nell'espletamento delle proprie attività, dovessero anche temporaneamente operare presso il raccordo stesso, risorse e mezzi idonei a garantirne la tutela della salute e della sicurezza.

Le Parti si impegnano altresì, qualora se ne presentasse la necessità, a fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell'eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Articolo 22

ASSICURAZIONI

Il GCU alla sottoscrizione del Contratto consegna a RFI una copia di una polizza assicurativa conforme a quanto previsto all'art. 29 delle DICC.

Qualsiasi circostanza, che dovesse inficiare la validità della suddetta polizza assicurativa comporta - sino al relativo ripristino a cura del GCU entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento - la sospensione dell'esercizio del raccordo. In mancanza del rispetto di tale termine trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 26.

RFI dichiara di avere un contratto assicurativo di RCT con un massimale analogo a quello richiesto al GCU e si impegna a mantenere l'efficacia dello stesso o di altro equivalente per tutto il periodo di vigenza del Contratto.

Articolo 23

GARANZIE

A garanzia del pieno adempimento delle condizioni stabilite nel presente

contratto, con particolare riguardo a quanto stabilito dagli articoli 7 e 19, il GCU ha effettuato il deposito cauzionale di € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00), costituito nelle forme e con le modalità richieste da RFI.

Tutte le spese relative alla costituzione della citata cauzione sono a carico del GCU.

Rimane stabilito che tale deposito si intende vincolato a garanzia degli obblighi previsti dal presente atto e che, qualora si verificassero inadempienze da parte del GCU, RFI avrà piena facoltà di procedere all'incameramento della cauzione stessa o di parte della stessa, mediante semplice lettera, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziale.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte di RFI, la stessa dovrà essere reintegrata dal GCU entro trenta giorni dall'avvenuto incameramento.

Il suddetto Deposito Cauzionale sarà svincolato entro i sei mesi successivi il termine del Contratto sempreché il GCU abbia ottemperato a tutte le obbligazioni che gli derivano dallo stesso Contratto.

Qualora si verificassero le ipotesi di esecuzione di lavori a cura di RFI ed a spese del GCU, di cui agli art. 12 e 17, e il pagamento degli oneri a carico del GCU non avvenisse prima dell'inizio dei lavori, in ciascuna di tali evenienze, prima dell'inizio dei lavori dovrà altresì essere consegnato il documento originale comprovante l'avvenuta stipula di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di valore pari a quello convenuto nella fase di condivisione dell'importo dei lavori stessi. Tali fidejussioni dovranno avere le caratteristiche previste dall'articolo 41 delle DICC e saranno svincolate non appena sarà stata verificata la

regolarità dei pagamenti dovuti.

In caso di utilizzo, anche parziale, da parte di RFI di una delle suddette fideiussioni, il GCU dovrà, pena la risoluzione del contratto, ripristinare/reintegrare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi la medesima fideiussione, consegnando a RFI la relativa documentazione.

Articolo 24

CODICE ETICO - MODELLI 231 - ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Il GCU, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. www.rfi.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.

Tra l'altro il GCU prende esplicitamente atto che:

- a) ai sensi del citato Codice Etico, *“omaggi e forme di ospitalità sono consentiti solo se conformi alle disposizioni aziendali, di modico valore, attribuibili a normali relazioni di cortesia professionale/commerciale e, comunque, tali da non pregiudicare o condizionare l'integrità, l'indipendenza, la reputazione e l'imparzialità, o tali da poter essere intesi come finalizzati a ottenere vantaggi dovuti o non dovuti?”*;
- b) ai sensi delle disposizioni aziendali di RFI, possono essere accettati omaggi il cui valore effettivo di mercato o comunemente percepito

non superi il limite di 150,00 euro e purché in linea con i principi generali di comportamento di cui sopra.

Il GCU, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si impegna altresì, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., al rispetto dei principi:

- a) cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001.
- b) dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, che definisce i requisiti e guida all'utilizzo dei sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.

Rimane inteso che, in caso di violazione (i) del Codice Etico di cui al comma 1 e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione, organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001, riconducibile alla responsabilità del GCU, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, il GCU dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni RFI e, per essa, i loro aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni (i) del predetto Codice Etico e/o (ii) dei principi cui sono ispirati i modelli di gestione,

organizzazione e controllo, volti a prevenire i reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001 e/o (iii) dei principi dell'Anti-bribery management system di cui alla norma UNI ISO 37001.

Articolo 25

CLAUSOLA DI TRASPARENZA

Il GCU espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il GCU non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del GCU che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Entrambe le Parti hanno diritto di chiedere la risoluzione del Contratto in base alle norme del Codice Civile.

RFI potrà avvalersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, ove il GCU abbia dato corso anche ad una sola delle seguenti violazioni:

- costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato;
- inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni richiamate, anche indirettamente nel presente Contratto;
- mancato ripristino delle condizioni di sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell'articolo 14, entro il termine indicato da RFI nella comunicazione di cui allo stesso articolo 14;
- insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate dopo un primo controllo nella ipotesi prevista dall'art. 12 e 17;
 - utilizzazione di personale privo dei requisiti professionali previsti;
 - inosservanza della condizione posta dall'articolo 20 per la cessione del Contratto di raccordo;
 - ritardo superiore a sei mesi nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, fatto salvo il diritto di RFI di provvedere al recupero delle predette somme;
 - mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal GCU e previsti nel Contratto; - perdita di validità della polizza assicurativa o della fideiussione di cui al presente Contratto ovvero mancato reintegro della fideiussione;

- violazione del codice etico;
- violazione della clausola di trasparenza.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di RFI da farsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

La risoluzione del Contratto può comportare l'incameramento della garanzia di cui all'articolo 23, senza pregiudizio di eventuali azioni per i maggiori danni.

Articolo 27

SPESE DI ISTRUTTORIA, REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

Oltre agli oneri previsti ai precedenti articoli 7 e 12, sono a carico del GCU i costi di istruttoria, tra cui sono comprese le attività di autorizzazione, progettazione, verifica e approvazione progettuale svolte da RFI. I suddetti costi sono determinati sulla base dei criteri indicati all'art. 44 delle DICC e di seguito indicati:

-€ (autorizzazione)

-€ (progettazione)

-€ (verifica ed approvazione progettuale)

Le spese di stipulazione del presente Contratto, nonché delle copie e dei disegni occorrenti, sono a carico del GCU. Sono altresì a carico del GCU le eventuali spese di bollatura del presente Contratto. In caso di rinnovi contrattuali le spese amministrative sono quantificate forfettariamente.

In quanto stipulato sotto forma di scambio di corrispondenza, il presente Contratto è soggetto all'obbligo di registrazione e all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 24, della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Articolo 28

FORO COMPETENTE

Resta convenuto che qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione al presente Contratto, che non sia componibile in via amichevole, sarà deferita in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.

Articolo 29

ELEZIONE DI DOMICILIO

Il GCU elegge il proprio domicilio:

- a) a tutti gli effetti contrattuali e giudiziali presso la propria sede di Ancona al molo Santa Maria;
- b) tel +39 071207891;
- c) PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it;
- d) agli effetti fiscali presso la propria sede sita ad Ancona in molo Santa Maria s.n.;

RFI elegge il proprio domicilio:

- a) a tutti gli effetti contrattuali e giudiziali presso la propria sede di Roma;
- b) agli effetti fiscali presso l'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate di Roma.

Agli effetti fiscali le Parti contraenti dichiarano rispettivamente la propria denominazione anagrafica tributaria ed il proprio numero di partita I. V. A. :

RFI S.p.A. Piazza della Croce Rossa n.1 – 00161 ROMA

partita I.V.A n. 01008081000.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale – molo Santa Maria,
60121 Ancona, partita I.V.A. 00093910420.

Articolo 30

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto (Base giuridica: *Contrattuale*), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: *Legale*).

Tipologie di dati personali.

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da

garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO

Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per RFI:

Titolare del Trattamento per la fase di affidamento è RFI, rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@rfi.it.

Per [il GCU]:

Titolare del Trattamento è Sig. Rodolfo Giampieri, presidente pro-tempore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, come sopra identificato..

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la

cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Articolo 31

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non è previsto nel presente Contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.

In caso di difformità con le DICC vale quanto indicato nel presente contratto.

Qualora, nel periodo di validità del presente Contratto, le DICC venissero modificate, il GCU può chiederne l'applicazione.

Nell'ipotesi che, nel corso della vigenza del presente contratto, siano emanati provvedimenti adottati dall'ART ai sensi dell'art. 37 D.L. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse di RFI, potrà rendersi necessario adeguare le disposizioni del contratto medesimo. In tal caso RFI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare al GCU un nuovo testo modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, il GCU dovrà sottoscrivere senza ritardo.

Articolo 32

ALLEGATI AL CONTRATTO

Il presente contratto consta di n. 35 fogli ed è controfirmato dal Signor Lorenzo Peroni nella sua qualità di Amministratore Unico e dal Signor Nicola D'Alessandro nella sua qualità di Direttore della Direzione Territoriale Produzione di Ancona. Si allegano al contratto per farne parte integrante e contestuale:

1. Planimetria del raccordo, sottoscritta dalla Parti, con indicazione delle rispettive proprietà;
2. Fascicolo Raccordo.

Il presente contratto consta dei seguenti articoli:

1. DEFINIZIONI
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
3. DURATA DEL CONTRATTO
4. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RACCORDO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA
5. PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI
6. FACOLTA' DI RFI DI SERVIRSI DEL RACCORDO
7. ONERI E CORRISPETTIVI
8. MODALITA' DI PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA
9. MOVIMENTI DA/PER IL RACCORDO
10. FASCICOLO DEL RACCORDO
11. PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO
12. MANUTENZIONE DEL RACCORDO
13. VIGILANZA DI RFI SULL'ESERCIZIO E SUGLI IMPIANTI DI RACCORDO
14. SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO

15. INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO
16. MODIFICHE CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI
17. MODIFICA DEL RACCORDO
18. RIPRISTINO DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI RFI AL TERMINE
DEL CONTRATTO
19. RECESSO
20. CESSIONE DEL CONTRATTO
21. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN
GENERE
22. ASSICURAZIONI
23. GARANZIE
24. CODICE ETICO-MODELLI 231-ANTI-BRIVERY
MANAGEMENT SYSTEM
25. CLAUSOLA DI TRASPARENZA
26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
27. SPESE DI ISTRUTTORIA, REGISTRAZIONE E REGIME
FISCALE
28. FORO COMPETENTE
29. ELEZIONE DI DOMICILIO
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
31. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
32. ALLEGATI AL CONTRATTO

DICHIARAZIONE ANNESSA ALL'ATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 co.2 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi

contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, potenzialmente qualificabili “vessatorie”.

Lette, confermate e sottoscritte.